



Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
e
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- Scheda comunicazione dati IVA (All. 1)
- Scheda dichiarazione annuale IVA 2015 per anno 2014 (All. 2)

In relazione alle novità in merito alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Si ricorda che non è possibile procedere a compensazioni in presenza di ruoli (Equitalia) scaduti pari o superiori ad Euro 1.500,00.

A tal proposito è necessario compilare la scheda che si ripropone in coda alla presente circolare per l'autorizzazione alla compensazione.

È assolutamente

NECESSARIO E D IMPROGABILE

PROVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate

entro e non oltre il 28 Gennaio p.v.

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura.

In particolare per le aziende che decidono di presentare entro il 27/02 la sola dichiarazione IVA al fine di utilizzare il credito in compensazione dalla prima data utile (16/03) e le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un'eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 15.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.



COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA (all. 1)

- A seguito delle novità introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78/09 sulle compensazioni e crediti Iva, **sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che presentano la Dichiarazione IVA 2015 relativa al periodo d'imposta 2014 in forma autonoma entro il 27 febbraio 2014;**

- **Sono inoltre esonerate le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2014 hanno conseguito un volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00** e i produttori agricoli con volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ovvero in regime semplificato;

SANZIONI:

*E' bene sottolineare che la "comunicazione annuale dati IVA" non può essere rettificata od integrata e l'omissione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2065,00** in quanto tale adempimento non ha natura dichiarativa, ma è una mera comunicazione ed i dati eventualmente errati, saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.*

SI RIPROPONE ESEMPIO DI COMPILAZIONE di Comunicazione Annuale IVA (All. 1)

Si precisa che nell'allegato 1 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA è necessario riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).

Vanno comunicati anche le cessioni e gli acquisti di beni strumentali.

Si precisa che ai fini della presente comunicazione non rilevano:

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

VENDITE	IMPONIBILE	IVA
Imponibile IVA al 22%	1.000.000,00	220.000,00
Vendite beni CEE (art 41 DL 331/93)	600.000,00	
Esportazioni (art.8 lett.a DPR 633/72)	850.000,00	
Operaz. NON Impon. (art. 9 DPR 633/72)	18.000,00	



Vendite esenti (art. 10 DPR 633/72)	20.000,00	
Integrazioni acquisti intracee (22%)	10.000,00	2.200,00
Cessione beni strumentali	1.000,00	220,00
Prestazioni di servizi cee (art. 7 ter)	1.000,00	

ACQUISTI	IMPONIBILE	IVA
Acquisti IVA al 4%	200,00	8,00
Acquisti IVA al 22%	1.000.000,00	220.000,00
Acquisti IVA 22% indetraibile	2.500,00	550,00
Acq. Intracee di beni (autof. 22%)	10.000,00	2.200,00
Trasporto intracee (autof. Art. 17)	30.000,00	6.600,00
Acquisti esclusi (art.15 DPR 633/72)	2.100,00	
Acquisti esenti (art. 10 DPR 633/72)	3.000,00	
Acquisti NON Impon. (art. 9 DPR 633)	12.000,00	
Acquisti beni strumentali	10.000,00	2.200,00

Operazioni attive	CD1 campo 1	2.490.000,00
Oper. non imponibili vendita	CD1 campo 2	868.000,00
operazioni esenti vendita	CD1 campo 3	20.000,00
cessioni Intra di beni	CD1 campo 4	600.000,00
cessione beni strumentali	CD1 campo 5	1.000,00

Operazioni passive	CD2 campo 1	1.067.700,00
Oper. non imponibili acquis.	CD2 campo 2	12.000,00
Operazioni esenti acquis.	CD2 campo 3	3.000,00
Acquisti Intra di beni	CD2 campo 4	10.000,00
Acquisti beni strumentali	CD2 campo 5	10.000,00

Imponibile importazioni oro	CD3 campo 1	
Imposta oro	CD3 campo 2	
Imponibile importazioni rottami	CD3 campo 3	
Imposta rottami	CD3 campo 4	

Totale IVA esigibile	CD4	222.420,00
Totale IVA detraibile	CD5	231.008,00
IVA dovuta	CD6 campo 1	
IVA a credito	CD6 campo 2	8.588,00

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.6)



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE (all. 2)

Le principali novità della dichiarazione IVA 2015 sono:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro **Dati del contribuente** sono stati eliminati i dati riservati ai soggetti non residenti. Nel riquadro **Dichiarante diverso dal contribuente** sono stati eliminati i dati relativi alla residenza estera.

QUADRO VA

Il rigo **VA14** è stato ridenominato “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)”. Da quest’anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione IVA prima di aderire al regime disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È stata eliminata la **sezione 3**.

QUADRO VE

Nella **sezione 2** è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i rigi della **sezione 3** sono stati rinumerati. Nella **sezione 4** il rigo **VE30** è stato implementato con l’introduzione del nuovo campo 5 denominato “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”. Nella stessa sezione, il rigo **VE34** da quest’anno è denominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”. Si tratta delle operazioni che lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39. I rigi successivi sono stati rinumerati.

QUADRO VF

Nella **sezione 1** è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i rigi della **sezione 1** e della **sezione 2** sono stati rinumerati. Nella **sezione 3-A** il rigo **VF34** è stato implementato con l’introduzione del campo 8 denominato “Operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione”. Il nuovo campo è stato previsto per tenere conto in sede di determinazione del prorata di detrazione delle operazioni non soggette, già comprese nel rigo VE34, che non danno diritto alla detrazione.

QUADRO VX

Il rigo **VX4** è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste dal nuovo testo dell’articolo 38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi ed è stato inserito il nuovo campo 6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.



Sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la solidità patrimoniale.

QUADRO VO

Nella **sezione 2** righe **VO23** e **VO24** sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n.296 del 2006 esercitate dalle società agricole.

Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2015 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/8 e sul DPR n.542/99.

A decorrere dal 1° aprile 2012 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12) **la soglia di credito compensabile liberamente è stata ridotta ad € 5.000,00** (originariamente e fino al 31.03.2012 era pari ad € 10.000,00)

Va riepilogato e ricordato che:

- la **compensazione** nel **modello F24** dei crediti IVA di importo **superiore a € 5.000,00 annui** può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale (modello TR);
- per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori ad € 5.000,00 annui, vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel** o **Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad 15.000,00 annui** comporta altresì l'**obbligo** che la dichiarazione annuale Iva, dalla quale emerge il credito, rechi l'**apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti).
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle



delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superaro le soglie sopra indicate;

- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili, **dal 2014, è di € 700.000,00** per ciascun anno solare (limite modificato con D.L. n.35 del 06/04/2013).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc.....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95),
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).



I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

Carta intestata azienda

Ditta

**Spett.le
Studio Mantovani & Associati s.s.
Via Acerbi, 35
46100 Mantova (MN)**

Oggetto: compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____,

autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

esonera espressamente

lo studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostantive.

Data _____

Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto conto.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it